

OGGETTO: RECEPIMENTO DEGLI "OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO" ASSEGNATI DAL SOCIO UNICO COMUNE DI RIMINI



L'AMMINISTRATORE UNICO

Considerato che:

- il socio unico Comune di Rimini con deliberazione della propria Giunta Comunale n.132 del 16 maggio 2017 - già pubblicata sul sito internet del Comune di Rimini ("www.comune.rimini.it" - percorso "trasparenza e servizi" - "trasparenza" - "enti controllati" - "società partecipate"), in adempimento alle disposizioni dell'articolo 19 (commi 5, 6 7) del D.Lgs.19.08/2016, n.175 (cd. "T.U.S.P.P. - testo unico delle società a partecipazione pubblica") (che prevedono che le amministrazioni pubbliche assegnino - con propri provvedimenti da pubblicare sui propri sito internet - alle società da essi controllate, specifici obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e che tali società recepiscano tali obiettivi, con propri provvedimenti da pubblicare sui rispettivi siti internet), in qualità di ente controllante (in alcuni casi congiuntamente con altri enti pubblici) ha approvato gli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" delle società a controllo pubblico del Comune di Rimini, tra le quali rientrano anche Rimini Holding s.p.a. e le società da essa controllate (in alcuni casi congiuntamente con altri soci);
- il socio unico Comune di Rimini, con pec del 1 giugno 2017 protocollo n.0134553/2017, ha trasmesso alle proprie società controllate, tra le quali Rimini Holding, una comunicazione in cui, in conformità alle sopra già citate disposizioni di legge (le invitava a:
 - 1) recepire tempestivamente, mediante adozione di apposito provvedimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo) dei rispettivi organi amministrativi, gli obiettivi già approvati dal Comune di Rimini, nella versione a ciascuno di esse riferibile;
 - 2) pubblicare sul proprio sito internet il suddetto provvedimento, non appena adottato, unitamente agli obiettivi in questione;
 - 3) rispettare tutto quanto previsto nei suddetti obiettivi, perseguendoli pienamente fin da subito; richiedendo anche, a Rimini Holding, di trasmettere i medesimi obiettivi specifici anche alle società controllate da Holding (Amir, Anthea, C.A.A.R., Rimini Reservation e Romagna Acque), con analogo espresso invito a recepirli, pubblicarli e perseguirli immediatamente (nel caso di Anthea chiedendo anche, a questa società, di trasmettere gli obiettivi alla controllata "Amir Onoranze Funebri s.r.l.");
- la società ha immediatamente trasmesso gli obiettivi in questione (con il correlato invito a recepirli, pubblicarli e perseguirli immediatamente) alle società da essa partecipate (e nel caso di Anthea, con espresso invito a trasmettere gli obiettivi alla controllata "Amir Onoranze Funebri s.r.l.");
- con riferimento agli obblighi (di individuazione dell'interesse pubblico sotteso alle determinazioni assunte dal sottoscritto ed eventualmente proposte all'assemblea dei soci e quindi al socio unico Comune di Rimini) stabiliti a carico dell'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. dal vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019" del Comune di Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta n.17 del 31/01/2017 del Comune ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del

05/02/2015 del precedente amministratore di Holding (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso] l'interesse pubblico sotteso alla presente determinazione consiste nell'adempimento di un preciso obbligo di legge (art.19, commi 5, 6 7, del D.Lgs.19.08/2016, n.175);

DETERMINA

- 1) di approvare, recepire e fare propri - impegnandosi a perseguirli integralmente fin da subito - gli **"obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento"** assegnati alla società dal socio unico Comune di Rimini, risultanti dall'omonimo documento, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A";
- 2) di pubblicare immediatamente sul sito internet di Rimini Holding s.p.a. la presente determinazione, unitamente agli obiettivi in questione.

Rimini, 06/06/2017.

L'amministratore unico

dott. Paolo Faini



OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI "RIMINI HOLDING S.P.A."

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli "atti di indirizzo" già precedentemente adottati dal Sindaco nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi¹, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti², alla **"società a controllo pubblico"** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti³) **"Rimini Holding s.p.a."** sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo

- a) il complesso delle "spese di funzionamento" - da intendersi come il totale dei "costi della produzione" (voce B) del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni", dei canoni di leasing e degli "oneri straordinari" (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti

¹ Si tratta dei seguenti due atti:

- a) "atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini" prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);
- b) "atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci" prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola "Anthea s.r.l.")

² Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

³ Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

- b) il costo complessivo del personale, risultante dal "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione 2017" della società, approvato dai soci;
- c) la somma delle altre "spese di funzionamento" (intese nell'accezione indicata al precedente punto "a") diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel "bilancio annuale di previsione 2017" della società, approvato dai soci.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il "complesso delle spese di funzionamento" e/o il "costo complessivo del personale" e/o le "altre spese di funzionamento") potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza media percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" sul totale dei "proventi finanziari" di cui alla lettera C dell'articolo 2425, rispetto all'analoga incidenza risultante dal "bilancio annuale di previsione" del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente:

- 1) il valore totale delle "spese di funzionamento", il valore delle "spese per il personale" e quello delle "altre spese di funzionamento" indicati nel "bilancio di previsione 2017" della società, dovranno costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di previsione degli anni 2018 e seguenti;
- 2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2017), la società dovrà dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l'avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.